



Istituto di Istruzione
MARTINO MARTINI

Via Giorgio Perlasca, 4 – 38017 Mezzolombardo (TN)
Tel.0461/601122 - C.F. 80015240221
e-mail: segr.martini.mezzolombardo@scuole.provincia.tn.it
Pec: martini@pec.provincia.tn.it



Provincia Autonoma
di Trento

Valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e passaggi tra percorsi del secondo ciclo

1 Premessa	1
2 Il processo di valutazione degli apprendimenti	2
3 Le finalità della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale	3
4 Oggetto della valutazione degli studenti	3
5 La rilevazione degli apprendimenti	4
6 La valutazione delle prove di verifica	4
7 Valutazione periodica o intermedia degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti	5
8 Valutazione finale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e ammissione alla classe successiva	6
9 Modalità e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato	6
10 Criteri per l'attribuzione dei voti numerici	8
11 Criteri per la valutazione della capacità relazionale	10
12 La valutazione degli studenti che frequentano l'anno all'estero	12
13 Validità dell'anno scolastico	13
14 Attività di sostegno all'apprendimento e di recupero delle carenze	14
15 Certificazione delle competenze	17
16 Il credito scolastico	17
17 Criteri di applicazione degli elementi valutabili per il credito scolastico	17
18 La valutazione nei corsi per adulti	20
19 Passaggi tra percorsi del secondo ciclo	20
20 Valutazione delle esperienze di Alternanza scuola-lavoro	21
21 Valutazione degli studenti non madrelingua italiani	21
22 Valutazione degli studenti con bisogni speciali	21
23 APPENDICE VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	25

1 Premessa

Al fine di favorire una comunicazione con le famiglie e gli studenti il più possibile chiara e trasparente, sono qui esplicitati i focus educativi e i criteri di valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti, nonché i criteri dei passaggi tra percorsi del secondo ciclo. Il presente regolamento viene deliberato dal Collegio dei docenti e fa esplicito riferimento a quanto previsto nel *Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)* adottato con Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (b.u. 14 dicembre 2010, n.50, suppl. 1).

L'obiettivo principale di questo regolamento è assicurare coerenza, trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe nello svolgimento dei processi valutativi.

I consigli di classe, ai quali spetta la competenza per l'esercizio delle funzioni di valutazione periodica e annuale degli studenti alla sola presenza della componente docente e del presidente del consiglio, possono in autonomia motivatamente discostarsi dalle presenti indicazioni, ad esempio in riferimento al successo formativo dello studente nella partecipazione al percorso di istruzione oppure in riferimento al conseguimento degli apprendimenti e delle competenze previste nel profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studio.

2 Il processo di valutazione degli apprendimenti

Volendo dare una definizione sintetica riferita al contesto scolastico, il processo di valutazione è quell'insieme di attività compiute dai docenti atte a formulare un giudizio argomentato sugli apprendimenti e sulla capacità relazionale degli studenti, espresso secondo modalità codificate e opportune, basato su elementi e informazioni utili, il più possibile oggettivi o condivisi, per finalità di volta in volta specifiche.

Più in dettaglio il processo di valutazione degli apprendimenti si articola nelle seguenti fasi:

1. individuazione della finalità della valutazione;
2. individuazione dell'oggetto della valutazione;
3. raccolta, rilevazione degli elementi utili alla formulazione argomentata del giudizio valutativo attraverso lo svolgimento di prove di verifica, di osservazioni, analisi di progetti svolti, di attività completate, secondo modalità il più possibile oggettive o comunque condivise, valide e attendibili; le informazioni rilevate sono di tipo differente a seconda delle finalità e degli oggetti del processo valutativo;
4. formulazione del giudizio valutativo, argomentato alla luce dei criteri adottati per le finalità scelte, espresso secondo le modalità stabilite o idonee a tali finalità.

L'atto valutativo vero è proprio corrisponde alla sola fase 4 del processo di valutazione, ma per estensione tutto il processo viene considerato valutazione. Viene altresì chiamato "valutazione" il giudizio stesso, ad esempio il voto espresso in decimi.

Per estensione il termine valutazione indica anche l'insieme delle attività organizzative e amministrative messe in atto dall'istituzione scolastica per giungere alla deliberazione del giudizio valutativo, quali ad esempio lo svolgimento dei consigli di classe e le relative operazioni di scrutinio.

La fase 3 di rilevazione degli apprendimenti viene anche chiamata verifica degli apprendimenti.

Il processo di valutazione degli apprendimenti da parte dei docenti è parte della ordinaria attività didattica e costituisce un elemento del processo di insegnamento/apprendimento.

Il Collegio dei Docenti ripartisce l'anno in 4 periodi (“pagellino di Novembre”, valutazione a fine trimestre, “pagellino di Marzo” e valutazione finale) al fine di effettuare valutazioni di tipo sommativo dette valutazioni periodiche e, per quanto riguarda quella di fine anno, valutazione annuale. La competenza allo svolgimento delle attività valutative per quanto riguarda la valutazione periodica e finale è dei consigli di classe. Nei consigli di classe convocati per la valutazione periodica di fine trimestre e annuale, il consiglio si riunisce e opera come “consiglio perfetto”, cioè alla presenza di tutti i suoi componenti.

3 Le finalità della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale

Il Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo al c.2 dell'articolo 2 stabilisce che: “La valutazione dello studente è parte integrante del processo d'insegnamento-apprendimento e ha come scopo:

- A. accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso d'istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;
- B. promuovere l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità;
- C. svolgere una funzione regolativa dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica;
- D. informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;
- E. certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.”

La capacità di autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti di cui al punto B è riferita anche rispetto ai traguardi non raggiunti, soprattutto laddove siano necessari interventi di recupero di eventuali carenze o debolezze riscontrate.

Le funzioni di cui al comma precedente possono essere svolte secondo modalità differenti nei vari momenti dell'anno e dello svolgimento del processo didattico.

Nello specifico del processo di insegnamento-apprendimento la valutazione può assumere le seguenti finalità:

1. valutazione iniziale dei prerequisiti: essa ha lo scopo di rilevare e valutare le conoscenze, le abilità e i livelli di competenza che l'alunno possiede all'inizio di un percorso di formazione e necessari alla proficua partecipazione al percorso stesso, identificando precocemente aree di possibile difficoltà che potrebbero manifestarsi nel percorso formativo, ragioni e cause di tali difficoltà; essa è svolta in modo tale da fornire informazioni utili per l'attuazione di attività volte a eliminare o ridurre le difficoltà individuate ed eventualmente allo studente indicazioni sulle possibili azioni da svolgere per superare le difficoltà rilevate; la valutazione iniziale riguarda anche il possesso di capacità strumentali, di abilità, di conoscenze necessarie per la positiva partecipazione dello studente al percorso di formazione;
2. valutazione formativa: essa è svolta durante lo svolgimento del percorso formativo e ha lo scopo di rilevare e valutare le conoscenze, le abilità e i livelli di competenza che gli alunni possiedono, le difficoltà e i punti di forza in riferimento agli obiettivi del segmento di percorso formativo; essa è svolta in modo tale da fornire al docente informazioni in merito alla regolazione necessaria del processo formativo per raggiungere gli obiettivi stabiliti ed eventualmente allo studente indicazioni sulle possibili azioni da svolgere per superare le difficoltà rilevate;
3. valutazione finale o sommativa o complessiva: la valutazione sommativa ha lo scopo di rilevare e valutare conoscenze, abilità e livelli di competenza al termine di un percorso formativo; essa ha primariamente natura di bilancio complessivo consuntivo e certificativo.

Le modalità di formulazione e comunicazione del giudizio valutativo dipendono dalle finalità della valutazione e non necessariamente portano all'assegnazione di un voto in decimi.

4 Oggetto della valutazione degli studenti

Il Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo al c.1 dell'articolo 2 stabilisce che: “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica”.

Nello specifico ciò significa che le operazioni di valutazione degli studenti hanno per oggetto:

- A. i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e ai livelli di competenza previsti dai piani di studio dell'istituzione scolastica;
- B. la capacità relazionale, definita, sempre nel regolamento, come “capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola”;
- C. il processo di apprendimento, cioè l'evoluzione complessiva dei risultati di apprendimento (miglioramento o peggioramento).

Inoltre le attività di rilevazione degli apprendimenti, miranti alla raccolta di informazioni il più possibile oggettive e condivise, declinano gli elementi di cui sopra più in dettaglio secondo le specifiche finalità della valutazione in essere. Ad esempio: conoscenze e abilità rilevate per compiere una valutazione formativa potranno essere diverse da quelle rilevate per svolgere una valutazione sommativa.

5 La rilevazione degli apprendimenti

La rilevazione degli apprendimenti conseguiti dallo studente ha lo scopo di raccogliere e produrre informazioni quanto più possibile oggettive e condivise sulle conoscenze, le abilità e i livelli di competenza degli studenti per poter disporre di elementi utili a formulare e deliberare un giudizio valutativo correttamente motivato e argomentato.

Tale rilevazione avviene mediante:

- lo svolgimento di prove di verifica scritte, orali o pratiche (cioè di stimoli a manifestare le conoscenze, le abilità e le competenze richieste);
- lo svolgimento di osservazioni mentre lo studente espleta dei compiti;
- l'analisi degli elaborati prodotti a scuola o a casa anche fuori dai momenti programmati o formali di verifica;
- l'osservazione dello studente mentre esegue delle attività motorie.

L'esito di tali rilevazioni può anche assumere l'aspetto di una misurazione, ma non si conclude necessariamente con l'assegnazione di un voto. Il formato di giudizio valutativo appropriato dipenderà dalle finalità di quello specifico processo valutativo.

Le modalità essenziali di rilevazione degli apprendimenti sono stabilite dai dipartimenti disciplinari che deliberano:

1. il numero minimo delle prove di verifica relative a ciascun periodo valutativo necessarie ad avere una evidenza di informazioni sufficiente a formulare un congruo giudizio valutativo in sede di valutazione periodica e finale;
2. la tipologia delle prove di verifica, cioè se scritte, orali, pratiche, tenendo in considerazione le peculiarità delle varie discipline e delle competenze oggetto di rilevazione;
3. i criteri per la rilevazione degli apprendimenti, e nel caso gli indicatori, i descrittori, i livelli per le varie finalità valutative;
4. gli strumenti di osservazione.

Di seguito la suddivisione adottata nel nostro Istituto:

DISCIPLINA	NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI I TRIMESTRE	TIPOLOGIA DI VALUTAZIONI (orali, scritte, pratiche, ecc.)	NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PENTAMESTRE	TIPOLOGIA DI VALUTAZIONI (orali, scritte, pratiche, ecc.)
LINGUA ITALIANA	3	2 scritti 1 orale	5	3 scritti 2 orali
STO/GEO BIENNIO	2	Possono essere sia scritte che orali	3	Possono essere scritte o orali
GEOGRAFIA ITE	2	Possono essere sia scritte che orali	3	Possono essere scritte o orali
INGLESE	3	2 scritte 1 orale	4	2 scritte 2 orali
TEDESCO 3 ore settimanali	3	2 scritte 1 orale	4	2 scritte 2 orali
TEDESCO 2 ore settimanali	2	1 scritta 1 orale	3	2 scritte 1 orale
MATEMATICA	3	di cui almeno 2 scritte	4	almeno 3 scritte
FISICA (senza distinzione per indirizzo)	2		3	
INFORMATICA	2	di cui 1 almeno scritta o pratica	almeno 2 scritte o pratiche	
SCIENZE SPORTIVE E MOTORIE	1	possibili tutte e tre le tipologie (scritto,orale,pratico)	3	possibili tutte e tre le tipologie (scritto,orale,pratico)
DISCIPLINE SPORTIVE	1	possibili tutte e tre le tipologie (scritto,orale,pratico)	3	possibili tutte e tre le tipologie (scritto,orale,pratico)
SCIENZE	2	possibili tutte e tre le tipologie (scritto,orale,pratico)	2	possibili tutte e tre le tipologie (scritto,orale,pratico)
IRC	1/2	orale, scritto	2	orale, scritto
STORIA TRIENNIO	2	Possono essere sia scritte che orali	3	Possono essere sia scritte che orali
FILOSOFIA	2	Possono essere sia scritte che orali	3	Possono essere sia scritte che orali
SCIENZE UMANE	3	Possono essere sia scritte che orali	4	Possono essere sia scritte che orali
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE	2	scritto, orale, grafico	3	scritto, orale, grafico
STORIA DELL'ARTE	2	scritto, orale	3	scritto, orale
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPP. GRAFICA	2	scritto, orale, grafico	3	scritto, orale, grafico
LOGISTICA TL	4	2 scritto, 1 orale, 1 pratico	7	3 scritto, 2 pratico, 2 orale
LOGISTICA CM terza e quarta	3	1 scritto, 1 orale, 1 pratico	4	2 scritti, 1 orale, 1 pratico

NAVIGAZIONE TL	4	2 scritto, 1 orale ,1 pratico	6	3 scritto, 1 pratico, 2 orale
NAVIGAZIONE CM	4	2 scritto, 1 orale ,1 pratico	7	3 scritto, 2 pratico, 2 orale
ELETTRONICA	4	2 scritto, 1 orale ,1 pratico	6	3 scritto, 2 pratico, 1 orale
MECCANICA	4	2 scritto, 1 orale, 1 pratico	6	3 scritto, 2 pratico, 1 orale
ECONOMIA AZIENDALE BIENNIO	3 (2 in 2ITEB e 2ITEC)	Possono essere S, O, P. Il docente cerca di garantire una varietà di tipologie di valutazioni.	3	Possono essere S, O, P. Il docente cerca di garantire una varietà di tipologie di valutazioni.
ECONOMIA AZIENDALE TRIENNIO	4	Il docente deve garantire almeno 1 prova orale, 1 prova pratica e 2 prove scritte.	5	Il docente deve garantire almeno 1 prova orale, 1 prova pratica e 3 prove scritte.
MARKETING & STRATEGY + SPORT EVENTS ORGANIZATION & MARKETING	2	Possono essere S, O, P. Il docente cerca di garantire una varietà di tipologie di valutazioni.	3	Possono essere S, O, P. Il docente cerca di garantire una varietà di tipologie di valutazioni.
DIRITTO ed ECONOMIA	2	scritto o orale	2 (con 2h sett.li) 3 (con 3h sett.li)	scritto o orale

6 La valutazione delle prove di verifica

Non necessariamente le prove di verifica si concludono con l'assegnazione di un voto, dipendendo ciò dalle finalità della valutazione.

Il voto è espresso in decimi. I Dipartimenti disciplinari deliberano le modalità, i criteri di assegnazione dei voti per quelle prove di verifica che portano all'attribuzione di voti.

Come già detto i Dipartimenti stabiliscono il numero minimo e la tipologia delle prove di verifica e gli elementi necessari a disporre di un adeguato quadro informativo per formulare al termine del periodo di riferimento un motivato e argomentato giudizio valutativo. Tali prove di verifica vengono valutate e ad esse viene attribuito un voto.

Di norma le prove di verifica programmate e comunicate in anticipo ai destinatari:

1. sono inserite con congruo anticipo nel registro elettronico;
2. sono organizzate dai docenti del consiglio di classe in modo che non vi siano più di due prove scritte lo stesso giorno;
3. le prove scritte sono restituite con valutazione espressa entro quindici giorni dallo svolgimento e comunque prima della prova di verifica seguente.

7 Valutazione periodica o intermedia degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti

Le valutazioni periodiche degli studenti, pur prevalentemente sommative, hanno anche una importante finalità formativa poiché, svolte al termine di ciascuno di tali periodi, devono consentire a chi legge il relativo giudizio valutativo, integrato anche dalle comunicazioni del consiglio di classe, di mobilitare energie

e sinergie per il raggiungimento degli obiettivi formativi e nel caso il recupero delle carenze formative individuate.

Gli esiti della valutazione intermedia degli apprendimenti e della capacità relazionale si esprimono per tutte le discipline, compresa la religione cattolica, con voti numerici in decimi da un minimo di 4 a un massimo di 10.

La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa evidenziando il processo di maturazione, della consapevolezza del ruolo dello studente all'interno dell'istituzione scolastica, delle metodiche interrelazionali adottate dallo studente con tutti i soggetti con i quali lo stesso viene a contatto.

In riferimento al *Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo* (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) adottato con Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (b.u. 14 dicembre 2010, n.50, suppl. 1) e alle indicazioni del Servizio Istruzione (circolare del 25/10/2012 prot. 608146/12-5167/LC-RC/26.9) e del C.M n.89 del 18 ottobre 2012, il Collegio docenti del 15/10/2014 ha deliberato di adottare il voto unico anche negli scrutini intermedi.

In sede di riunione del consiglio di classe per la valutazione intermedia, ciascun docente propone il voto intero, frutto di sintesi valutativa, in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero e tipologia di prove di verifica effettuate durante il periodo valutativo, secondo quanto stabilito dai dipartimenti disciplinari, e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto dell'esito delle verifiche relative a eventuali iniziative di sostegno e a interventi di recupero precedentemente effettuati.

Il Consiglio di Classe delibera il voto per ciascuna disciplina, seguendo i criteri e gli indicatori per l'attribuzione dei voti relativamente alla valutazione periodica stabiliti dal collegio dei docenti.

Né la proposta di voto né il voto effettivamente deliberato scaturiscono a priori dalla media aritmetica o da altri indicatori statistici di tendenza (essendo oltretutto tra gli indicatori statistici di tendenza la media aritmetica il meno appropriato), ma sono il risultato di un argomentato giudizio professionale collegiale, proposto e deliberato sulla base delle evidenze raccolte e prodotte in fase di rilevazione degli apprendimenti.

Nel caso in cui per lo studente non si abbia un sufficiente numero di prove di verifica, verrà scrutinato come "non classificato" (NC), ovvero non valutabile.

Durante lo svolgimento dei consigli di classe per le valutazioni intermedie:

1. si registrano e analizzano gli esiti delle prove per l'assolvimento delle carenze formative, relative al precedente anno scolastico;
2. vengono deliberate le iniziative di sostegno e recupero dell'apprendimento rivolte agli studenti con insufficienze;
3. vengono analizzate le situazioni di frequenza scolastica irregolare e vengono attivate le necessarie iniziative presso le famiglie degli studenti interessati;
4. vengono segnalate alle famiglie degli studenti le situazioni di presenza di diffuse e ampie carenze, comunque tali da rischiare di compromettere l'ammissione alla classe successiva.

Nello specifico, quindi, per gli studenti che presentino insufficienze negli apprendimenti, il consiglio di classe stabilisce le modalità per il loro recupero. Di norma lo studente che presenta una o più insufficienze viene assegnato ad un corso di recupero tra quelli attivati, mentre per le eventuali altre insufficienze vengono decise le varie modalità di recupero tra quelle attivate dalla scuola.

8 Valutazione finale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e ammissione alla classe successiva

Al termine dell'ultimo periodo valutativo, dopo la conclusione delle attività didattiche, viene effettuata dal consiglio di classe la valutazione annuale degli apprendimenti. Essa ha un carattere eminentemente

sommativo e certificativo. In tale sede il consiglio di classe delibera anche in merito all'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Gli esiti della valutazione intermedia degli apprendimenti e della capacità relazionale si esprimono per tutte le discipline, compresa la religione cattolica, con voti numerici in decimi da un minimo di 4 a un massimo di 10.

La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa evidenziando il processo di maturazione, della consapevolezza del ruolo dello studente all'interno dell'istituzione scolastica, delle metodiche interrelazionali adottate dallo studente con tutti i soggetti con i quali lo stesso viene a contatto e non condiziona, da sola, l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

In sede di riunione del consiglio di classe per la valutazione annuale, ciascun docente propone il voto intero, frutto di sintesi valutativa, in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero e tipologia, secondo quanto stabilito dai dipartimenti disciplinari, di prove di verifica effettuate durante il periodo valutativo e sulla base di una valutazione complessiva di impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

Il Consiglio di Classe delibera il voto per ciascuna disciplina per ciascuno studente, seguendo i criteri e gli indicatori per l'attribuzione dei voti relativamente alla valutazione finale, stabiliti dal collegio dei docenti, con decisione assunta, ove necessario, a maggioranza.

La valutazione annuale degli apprendimenti riferiti a ciascun alunno e a ciascuna disciplina, deliberata dal consiglio di classe, ha per oggetto gli apprendimenti rilevati nell'intero anno scolastico.

Né la proposta di voto né il voto effettivamente deliberato scaturiscono a priori dalla media aritmetica o da altri indicatori statistici di tendenza (essendo oltretutto tra gli indicatori statistici di tendenza la media aritmetica il meno appropriato), ma sono il risultato di un argomentato giudizio professionale collegiale, proposto e deliberato sulla base delle evidenze raccolte e prodotte in fase di rilevazione degli apprendimenti.

In sede di valutazione finale degli apprendimenti viene anche deliberata l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

9 Modalità e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

Il Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo stabilisce che “sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a sei in ciascuna delle discipline previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica, fatto salvo quanto previsto [omissis] per gli studenti ammessi con carenze.”

Le discipline a cui il consiglio di classe attribuisce una valutazione inferiore a 6 vengono chiamate insufficienze o “carenze formative”. Si parla di carenza “grave” in una disciplina con voto pari a 4 e “non grave” nel caso di voto pari a 5.

Nei confronti degli alunni che presentino in sede di valutazione finale delle insufficienze, il consiglio di classe può deliberare l'ammissione alla classe successiva “con carenze”:

- A. se ritiene che le insufficienze non siano comunque tali da determinare una grave lacuna nella preparazione complessiva;
- B. se ritiene che l'alunno abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate dalle carenze formative nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per recuperare e accertare il superamento delle carenze formative riscontrate;

- C. se ritiene che l'alunno abbia la possibilità di seguire proficuamente le attività di recupero e il programma di studi nell'anno scolastico successivo;
- D. se ritiene che lo studente abbia le attitudini necessarie ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

Le carenze formative relative all'anno scolastico precedente e non recuperate costituiscono, per l'anno scolastico in corso, una ulteriore carenza formativa, col voto deliberato dal consiglio di classe in sede di valutazione finale al termine dell'anno scolastico precedente. Le carenze riferite a discipline che si interrompono al termine del biennio sono ugualmente considerate come insufficienza fino al termine della classe terza (questo criterio sarà adottato con decorrenza da a.s. 2021/2022).

Sono considerate discipline di indirizzo quelle indicate nel DM n. 10 del 20 gennaio 2015 quali oggetto di possibile seconda prova scritta agli Esami di Stato.

Più nello specifico, il Consiglio di Classe in sede di valutazione finale **a partire dalla presenza di tre insufficienze (comprese le carenze non recuperate relative al precedente anno scolastico) discute l'ammissione o la non ammissione dello studente alla classe successiva, basandosi sui seguenti criteri:**

- 1. se le insufficienze (comprese le carenze non recuperate relative al precedente anno scolastico) riguardino discipline di indirizzo o oggetto di prova scritta all'Esame di Stato;**
- 2. se le insufficienze attuali siano reiterate dal precedente anno scolastico;**
- 3. se le insufficienze siano gravi o particolarmente gravi, o comunque tali da incidere in modo molto negativo sulla preparazione complessiva dello studente;**
- 4. se lo studente non sia in grado tramite lo studio estivo e le attività di recupero, viste le sue attitudini a svolgere il proprio studio in maniera autonoma e ad organizzarsi, a raggiungere gli obiettivi formativi delle discipline interessate dalle insufficienze attuali / carenze precedenti.**

In linea generale la presenza di quattro insufficienze, comprese le carenze non recuperate relative al precedente anno scolastico, costituisce motivato elemento per supportare la non ammissione alla classe successiva.

Poiché il primo biennio ha un valore maggiormente orientativo e volto al conseguimento delle competenze di base, la valutazione e la deliberazione in merito alla ammissione o non ammissione alla classe successiva è maggiormente finalizzata alla prosecuzione proficua del generale percorso formativo dello studente nel sistema di istruzione e al coordinamento con contestuali iniziative di riorientamento.

Nel caso di ammissione dello studente con carenze, nel tabellone pubblicato in sezione Pubblicità legale del sito della scuola e in pagella le discipline con carenza sono visualizzate col voto 6; inoltre il tabellone pubblicato su Pubblicità legale reca un asterisco.

Il consiglio di classe ammette lo studente all'Esame di Stato quando a questi viene attribuita una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Nell'applicare i criteri enunciati, relativamente all'ammissione all'Esame di Stato, la considerazione delle carenze nelle discipline oggetto di prove scritte ha un peso maggiore che nelle altre classi.

10 Criteri per l'attribuzione dei voti numerici

Affinché la deliberazione dei voti in sede di valutazione periodica e l'attribuzione dei voti alle prove di verifica avvengano in modo coerente, trasparente, equo e condiviso, risulta necessario fissare "i criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici nel primo ciclo e dei voti numerici", anche in accordo con l'art. 15, comma 1 punto d, del *Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo*.

Nella seguente tabella le prime tre colonne (conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari, organizzazione logica ed elaborazione personale, proprietà espressive) sono relative solo ai risultati di apprendimento e sono quelle da utilizzare nel processo valutativo delle prove di verifica cui si intenda attribuire un voto. L'intera tabella con tutte le colonne viene utilizzata per l'attribuzione dei voti in sede di

valutazione periodica e finale. L'ultima colonna mira a fornire indicazioni sul processo di apprendimento, riferito al miglioramento dello studente, alle sue competenze auto-valutative, a come eventualmente si relaziona e risponde agli interventi di recupero:

Voto	Descrittori					
	Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari	Organizzazione logica ed elaborazione personale	Proprietà espressive	Impegno e interesse	Autonomia	Competenze metacognitive
10	Lo studente ha conoscenze ampie e articolate dei contenuti disciplinari, estese oltre quanto esplicitamente proposto dal docente. Dimostra una comprensione profonda e sicura dei contenuti appresi, anche in contesti non noti	È in grado di stabilire collegamenti originali e produrre argomentazioni corrette e originali. È in grado di ideare procedimenti corretti, brillanti oltre quanto visto in classe	Ha una terminologia appropriata e ampliata oltre i confini di ciò che è proposto in classe. Usa in modo creativo e originale le varie forme espressive e i vari linguaggi	Dimostra un impegno continuo e attivo, un interesse e una motivazione costantemente vivaci all'apprendimento o dei contenuti proposti	Svolge compiti complessi in modo autonomo anche al di fuori di ciò che è stato affrontato in classe	Stabilisce con pronta sicurezza se ciò che propone o realizza è conforme a quanto richiesto, sa identificare e correggere da solo i propri errori e si corregge piuttosto rapidamente quando gli viene indicato come svolgere correttamente una richiesta
9	Lo studente ha conoscenze ampie che eccedono quanto proposto in classe. Dimostra una comprensione profonda dei concetti appresi, pur con qualche incertezza nei contesti non noti	È in grado di stabilire collegamenti parzialmente originali e produrre argomentazioni in buona parte corrette e originali. È in grado di ideare procedimenti corretti, brillanti oltre quanto visto in classe	Ha una terminologia appropriata e parzialmente più ampia di ciò che è proposto in classe. Usa in modo parzialmente creativo e originale varie le forme espressive e i vari linguaggi	Dimostra un impegno continuo e attivo e un interesse e motivazione prevalentemente vivaci all'apprendimento o dei contenuti proposti	Svolge compiti complessi in modo prevalentemente autonomo anche al di fuori di ciò che è stato affrontato in classe	Stabilisce con buona sicurezza se ciò che propone o realizza è conforme a quanto richiesto, sa identificare e correggere in buona parte da solo i propri errori. Si corregge rapidamente quando gli viene indicato come svolgere correttamente il compito
8	Lo studente ha conoscenze puntuali e relativamente complete in relazione a quanto proposto dal docente in classe. Ha una comprensione approfondita e sicura di ciò che è stato trattato in classe	Sa applicare le conoscenze anche complesse e individuare collegamenti non banali. Svolge argomentazioni anche non semplici in contesti noti. È in grado di applicare correttamente procedimenti anche complessi in contesti visti in classe	Ha una terminologia sostanzialmente completa che usa in modo preciso. L'originalità espressiva è manifestata in modo parziale e a volte limitata alla riproposizione di quanto appreso in classe	Dimostra un impegno relativamente continuo in classe, l'interesse è costantemente positivo e assolve con regolarità ai compiti assegnati.	Svolge compiti anche complessi con autotomia	Sa stabilire generalmente se ciò che realizza è conforme a quanto richiesto e sa individuare e correggere i propri errori se segnalati. Si corregge in modo completo quando gli viene indicato come svolgere correttamente il compito
7	Lo studente ha	È in grado di	Ha una	Dimostra un	Svolge compiti	Sa in parte stabilire

	<p>conoscenze più ampie di quelle essenziali ma non complete. Ha una comprensione parzialmente approfondita e puntuale dei concetti.</p>	<p>applicare conoscenze parzialmente complesse, di stabilire collegamenti non banali, e di svolgere argomentazioni parzialmente complesse. È in grado di applicare in modo parzialmente corretto procedimenti anche moderatamente complessi in contesti visti in classe</p>	<p>terminologia che eccede quella essenziale, ma solo parzialmente completa, che usa in modo relativamente preciso. L'originalità espressiva è poco manifesta e nell'ambito di quanto appreso in classe</p>	<p>impegno non costante assiduo e in parte interessato. Assolve con regolarità i compiti a casa</p>	<p>complessi con parziale autonomia</p>	<p>se ciò che realizza è conforme a quanto richiesto. Sa individuare e correggere i propri errori in parte. Si corregge in modo quasi completo quando gli viene indicato come svolgere correttamente il compito</p>
6	<p>Lo studente ha conoscenze limitate agli aspetti essenziali dei contenuti appresi. Una comprensione relativamente superficiale ma sufficientemente adeguata di ciò che apprende</p>	<p>Sa applicare le conoscenze essenziali in contesti noti. Sa stabilire collegamenti e trarre inferenze evidenti e in modo semplice, relative alle argomentazioni di base della disciplina. È in grado di applicare in modo corretto procedimenti essenziali in contesti noti</p>	<p>Possiede la terminologia di base della disciplina e un lessico essenziale ma funzionale. Raramente si esprime in modo originale</p>	<p>Partecipa alle attività ma in modo prevalentemente regolare ma poco propositivo, assolve ai compiti assegnati in modo non sempre regolare</p>	<p>In varie occasioni mostra un'autonomia limitata nell'attivarsi per svolgere un compito</p>	<p>Sa riconoscere la conformità di quanto ha realizzato alle richieste solo in modo parziale. Raramente trova i propri errori e li corregge da solo. Si corregge in modo adeguato quando gli viene indicato come svolgere correttamente il compito</p>
5	<p>Lo studente non possiede le conoscenze essenziali; ha una comprensione superficiale dei concetti principali</p>	<p>Non sempre coglie collegamenti semplici, né trae sempre inferenze pure immediate. Elaborazione personale presente in modo piuttosto parziale. È in grado di applicare in modo solo parzialmente corretto procedimenti ritenuti essenziali in contesti noti</p>	<p>Possiede la terminologia di base solo in modo parziale e solo limitatamente a quanto fatto in classe. Usa il linguaggio in modo solo parzialmente adeguato</p>	<p>Dimostra un impegno inadeguato o solo parzialmente adeguato. È poco interessato e assolve ai compiti in modo irregolare</p>	<p>In varie occasioni si attiva solo se supportato o stimolato dal docente</p>	<p>Spesso non è in grado di identificare i propri errori, né di capire se quanto fatto è conforme a quanto richiesto. Si corregge in modo parziale quando gli viene indicato come svolgere correttamente il compito</p>
4	<p>Lo studente presenta lacune ampie e diffuse nelle conoscenze</p>	<p>Raramente o mai coglie o stabilisce collegamenti anche semplici né</p>	<p>Presenta ampie lacune nella terminologia</p>	<p>Applica un impegno del tutto inadeguato. Interesse scarso e</p>	<p>Spesso svolge un compito solo con lo stimolo e l'aiuto del</p>	<p>Non è quasi mai in grado di identificare da solo i propri errori, né di decidere</p>

	essenziali. La comprensione dei concetti è spesso piuttosto superficiale e confusa.	trae inferenze immediate. L'elaborazione personale è quasi o del tutto assente. È in grado di applicare in minima parte o in modo scorretto procedimenti ritenuti essenziali pur in contesti noti.	di base. L'uso del linguaggio è spesso scorretto, non preciso	assolvimento dei compiti quasi assente	docente	se ciò che ha fatto è conforme a quanto richiesto. Si corregge in modo molto parziale o nient'affatto quando gli viene indicato come svolgere correttamente il compito
--	---	--	---	--	---------	--

11 Criteri per la valutazione della capacità relazionale

In riferimento al *Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)* adottato con Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (b.u. 14 dicembre 2010, n.50, suppl. 1), il Collegio docenti nelle sedute del 25/01/2011 e del 28/02/2011 ha individuato i seguenti indicatori e criteri, declinati nella griglia, per la valutazione della capacità relazionale.

Il voto in capacità relazionale viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai seguenti CRITERI:

- Il voto è proposto dal coordinatore di classe;
- Si tiene conto della presenza della maggioranza dei descrittori relativi al voto stesso;
- Le assenze per malattia accompagnate da certificato medico non devono essere computate nel calcolo per la determinazione del punteggio relativo all'indicatore FREQUENZA E PUNTUALITÀ;
- In caso di disaccordo viene attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti;
- Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e documentabili;
- Il Consiglio di classe nell'attribuzione dei voti, in caso di scorrettezze – mancanze – infrazioni al Regolamento, tiene conto della presa di coscienza da parte dello studente dell'errore commesso e del ravvedimento o della reiterazione dello stesso.

Il voto in capacità relazionale viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai seguenti INDICATORI

1. Rispetto delle persone, dei luoghi e degli oggetti;
2. Rispetto del Regolamento interno d'Istituto;
3. Collaborazione con insegnanti e compagni;
4. Partecipazione attiva alle lezioni, alle attività di classe e d'Istituto;
5. Rispetto degli impegni scolastici;
6. Frequenza delle lezioni e puntualità.

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE			
	Correttezza e responsabilità del comportamento	Partecipazione alla vita della scuola	Valutazione stage (per terze e quarte) *

Istituto Martino Martini – Mezzolombardo

	Rispetto delle persone, dei luoghi e degli oggetti e del Regolamento interno d'Istituto	Collaborazione con insegnanti e compagni	Partecipazione alle lezioni, alle attività di classe e d'Istituto e rispetto degli impegni scolastici	Frequenza delle lezioni e puntualità	<u>Competenze trasversali stage</u>
10	Comportamento sempre corretto e responsabile, rispettoso delle persone, delle cose e del regolamento di Istituto.	Ruolo attivo e collaborativo all'interno del dialogo educativo conforme agli obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di classe.	Comportamento rispettoso degli impegni, propositivo e costruttivo. Interesse per le attività scolastiche caratterizzato da un impegno costante.	Frequenza assidua e puntualità	Voto proposto dal team valutativo stage in relazione alle <u>competenze trasversali stage</u>
9	Comportamento corretto, responsabile, rispettoso delle persone, delle cose e del regolamento di Istituto.	Ruolo collaborativo, contributo al dialogo educativo.	Partecipazione vivace ed efficace. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.	Regolare	Voto proposto dal team valutativo stage in relazione alle <u>competenze trasversali stage</u>
8	Comportamento sostanzialmente corretto, rispettoso e conforme agli obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di classe.	Disponibilità al dialogo educativo.	Partecipazione pertinente secondo le attitudini. Svolgimento delle consegne scolastiche quasi sempre regolare.	Frequenza abbastanza regolare; entrate/uscite fuori orario e ritardi limitati.	Voto proposto dal team valutativo stage in relazione alle <u>competenze trasversali stage</u>
7	Comportamento talvolta non rispettoso degli altri e della struttura scolastica con richiami orali seguiti da un miglioramento del comportamento.	Ruolo ricettivo nel dialogo educativo.	Partecipazione pertinente ma discontinua. Svolgimento delle consegne scolastiche discontinuo.	Frequenza connotata da varie assenze; varie entrate/uscite fuori orario e ritardi.	Voto proposto dal team valutativo stage in relazione alle <u>competenze trasversali stage</u>
6	Comportamento spesso non rispettoso degli altri e della struttura scolastica con richiami scritti/orali seguiti da un miglioramento del comportamento.	Ruolo passivo nel dialogo educativo.	Partecipazione solo parziale e dispersiva. Svolgimento delle consegne scolastiche saltuario.	Frequenza irregolare e abitudine al ritardo.	Voto proposto dal team valutativo stage in relazione alle <u>competenze trasversali stage</u>
5	Difficoltà a mantenere un comportamento conforme ai principi di correttezza, rispetto e buona educazione. Richiami scritti seguiti da provvedimenti disciplinari.	Collaborazione assente.	Disturbo ripetuto durante le lezioni tale da non permettere l'attività didattica. Non rispetto delle consegne.	Frequenza scarsa e molto irregolare e abitudine al ritardo.	Voto proposto dal team valutativo stage in relazione alle <u>competenze trasversali stage</u>

4	Comportamento scorretto e gravemente irrispettoso nei confronti dei compagni o del personale ATA, degli insegnanti, del Dirigente scolastico. Grave violazione reiterata al Regolamento di Istituto.	Grave disturbo al regolare svolgimento delle attività.	Allontanamento dalla classe per almeno 15 giorni.	Voto proposto dal team valutativo stage in relazione alle competenze trasversali stage
---	--	--	---	--

*** In classe terza e quarta il cdc riceve dal team valutativo dello stage curriculare - esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta in una “finestra” di due settimane nel corso dell’anno scolastico - una proposta di voto di capacità relazionale in relazione alla competenze trasversali linkate nell’ultima colonna della tabella precedente.**

12 La valutazione degli studenti che frequentano l’anno all’estero

Il 16 febbraio 2018 con delibera n. 209 la Giunta Provinciale di Trento ha approvato le *Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico*. A tale testo si rimanda in generale per lo svolgimento complessivo dell’esperienza di studio all’estero.

Sono esclusi dalla possibilità di svolgere l’esperienza di studio di un anno all’estero gli studenti della classe quinta. Gli studenti che intendano avvalersi di tale possibilità, possono svolgere tale esperienza durante il quarto anno.

Nell’anno scolastico precedente a quello che si intende svolgere all’estero (cioè tipicamente durante la classe terza) il Consiglio di classe indica, comunicandolo alla famiglia dello studente, il nome di un docente tutor a cui lo studente e la famiglia fanno riferimento prima, durante e dopo la mobilità.

Il docente tutor ha il compito di fare da riferimento per le comunicazioni tra il consiglio di classe, lo studente e la famiglia anche in riferimento ai contenuti disciplinari irrinunciabili per l’ammissione alla classe successiva, che comunica allo studente. Raccoglie inoltre il materiale che lo studente gli invia e costruisce un dossier/portfolio che contiene:

1. le indicazioni sulla scuola estera e sul suo piano di studi;
2. il piano di studi effettivamente seguito dallo studente;
3. i programmi effettivamente svolti nelle materie seguite;
4. la documentazione di eventuali esperienze formative e sociali (es. attività di volontariato) significative anche ai fini dell’attribuzione del credito al rientro e dell’esperienza di alternanza;
5. le valutazioni riportate nella scuola estera.

Il consiglio di classe sulla base della documentazione raccolta, conduce con lo studente un **colloquio** (sono escluse le prove scritte) relativo alle discipline ritenute fondamentali per una proficua frequenza del successivo anno scolastico e per l’attribuzione del credito scolastico. Le discipline da accertare sono al **massimo quattro**. L’accertamento verte solo sui nuclei essenziali delle discipline indispensabili per il successivo anno scolastico, stabiliti dai Dipartimenti disciplinari.

Gli eventuali colloqui integrativi si svolgono in una sola giornata, di norma prima della data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo al rientro e, comunque, non oltre il 30 settembre, alla presenza di tutti i docenti delle discipline interessate e del coordinatore di classe. L’indicazione di massima è quella di accertare solo ciò che è assolutamente indispensabile e propedeutico per la proficua frequenza dell’anno scolastico successivo.

Nel caso lo studente abbia svolto l’anno di studio all’estero in una scuola italiana con curriculum riconosciuto dal MIUR, al rientro nella scuola di appartenenza non dovrà sostenere alcun colloquio integrativo.

Dopo lo svolgimento degli eventuali colloqui di accertamento e l'analisi della documentazione, il Consiglio di Classe delibera una valutazione globale che tiene conto:

1. della valutazione espressa dall'istituto estero, calcolata mediante la media aritmetica delle valutazioni ricevute, con la tabella di conversione nell'allegato n. 2 alla delibera 209/2018 per i paesi che non usano la scala decimale;
2. della valutazione espressa dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari: il voto finale deriva dalla media dei voti dati dal consiglio di classe per ognuna delle discipline accertate oralmente. Nel caso che l'accertamento rilevi carenze in una o più discipline, allo studente viene data la possibilità di recuperare, mediante lo svolgimento di una prova suppletiva, entro il mese di dicembre dell'anno scolastico;
3. valutazione dell'intera esperienza, ove non sussistano elementi contrari o negativi, segnalati dall'istituto estero, viene attribuito il punteggio massimo alla capacità relazionale.

Per supportare lo studente nella preparazione ai momenti di accertamento, la scuola lo agevola proponendo la partecipazione ai corsi di recupero normalmente organizzati a settembre.

Per l'assegnazione del credito scolastico, il Consiglio di classe determina la banda di oscillazione del credito scolastico sulla base del voto attribuito in seguito alla valutazione globale. Ove non sussistano elementi contrari o negativi anche legati ad eventuali insufficienze riportate nelle materie accertate, viene assegnato il massimo della banda.

Se il periodo di studio all'estero si conclude entro il mese di gennaio, non sono previsti momenti di accertamento delle conoscenze, delle abilità e dei livelli di competenza relativi alle discipline, ma solo lo svolgimento di un colloquio per un adeguato reinserimento nella classe. A tal fine il Consiglio di classe, sulla base della documentazione presentata e del colloquio, indica quali eventuali modalità di recupero lo studente sia tenuto a seguire per integrare le conoscenze e competenze ritenute indispensabili per il prosieguo degli studi (brevi corsi di recupero, sportelli e/o specifiche indicazioni).

Se il rientro dall'estero avviene successivamente al mese di gennaio o nel caso di frequenza all'estero dell'ultima parte dell'anno scolastico, vengono applicate le procedure previste per il caso di frequenza di un intero anno scolastico all'estero, compreso lo svolgimento del colloquio integrativo, se necessario, sui nuclei essenziali delle discipline, da svolgersi entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo.

Per altri aspetti, anche collegati al riconoscimento delle ore di Alternanza scuola-lavoro, per i compiti del tutor e per l'operatività dei consigli di classe si rimanda alla Delibera n. 209/2018.

13 Validità dell'anno scolastico

Per poter essere ammesso alle operazioni di scrutinio, lo studente deve aver frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento; se la frequenza non raggiunge tale quota minima, comprensiva delle deroghe riconosciute e deliberate dal collegio dei docenti, il Consiglio di classe delibera l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo per il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che non contribuiscono al superamento della quota massima di assenze le assenze svolte per le seguenti ragioni:

1. gravi motivi di salute, debitamente documentati;
2. gravi motivi di famiglia, debitamente documentati;
3. impegni sportivi di carattere agonistico, debitamente documentati;
4. impegni di lavoro, debitamente documentati, per gli studenti lavoratori del corso serale.

14 Attività di sostegno all'apprendimento e di recupero delle carenze

L'organizzazione e l'attuazione di attività di sostegno all'apprendimento degli studenti, di prevenzione dell'insuccesso scolastico e di recupero di insufficienze negli apprendimenti è parte strutturale, ordinaria e permanente dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, compatibilmente con le disponibilità di utilizzo del personale in servizio.

Il consiglio di classe, su indicazione dei singoli docenti delle discipline in cui sono rilevate delle insufficienze negli apprendimenti, delibera le modalità opportune di sostegno all'apprendimento o di recupero delle insufficienze. La partecipazione degli studenti alle iniziative di recupero per loro deliberate è obbligatoria e qualora i genitori o chi esercita la potestà genitoriale nel caso di studenti minorenni, o gli studenti stessi se maggiorenni, non intendano partecipare a tali attività, sono tenuti a darne comunicazione alla scuola.

L'istituto attiva e organizza durante l'anno scolastico le seguenti tipologie di intervento di sostegno e recupero all'apprendimento:

- A. **intervento di sostegno individuale o in piccolissimo gruppo**, cioè un intervento intensivo riferito agli apprendimenti disciplinari essenziali o alle competenze trasversali o relative al metodo di studio, anche di tutoraggio, in orario extra curricolare o curricolare, rivolto a studenti in particolari situazioni e per i quali le altre tipologie di interventi il consiglio di classe ritenga non siano efficaci;
- B. **attività di recupero in itinere**, cioè un'attività individualizzata su proposta del docente, che si svolge durante le ore di lezione del mattino;
- C. **attività di studio individuale**, cioè un'attività programmata dal docente mediante proposte di percorsi di studio assegnati allo studente;
- D. **sportello didattico settimanale**, cioè attività di tutoraggio individuale, o per piccoli gruppi, in orario extrascolastico, al fine di favorire il recupero delle competenze in modo autonomo, nonché di stimolare le potenzialità del singolo studente.

Le modalità di recupero in itinere e mediante studio individuale sono parte anche della ordinaria attività didattica.

Gli sportelli didattici sono attivati compatibilmente sia con le disponibilità economiche e organizzative che con il servizio del personale previsto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale. I Dipartimenti disciplinari propongono e concordano con il Dirigente scolastico l'organizzazione di massima dello sportello didattico relativo alle varie discipline, finalizzata a garantirne una efficace fruizione. Gli studenti si prenotano autonomamente allo sportello didattico.

Recupero delle carenze formative rilevate e deliberate al termine dell'anno scolastico

Il consiglio di classe durante la valutazione finale può deliberare, come già detto, l'ammissione dello studente alla classe successiva con carenze formative.

L'Istituto organizza in questi casi dei corsi di recupero (e garantisce la partecipazione ad almeno uno di essi, in caso di più carenze riportate dallo studente) all'inizio dell'anno scolastico, con verifica finale in accordo a quanto previsto dall'art. 8 c. 1 lettera d) *Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo*.

Gli studenti possono essere raggruppati anche per classi parallele o secondo modalità flessibili, comunque compatibili con gli obiettivi formativi delle azioni di recupero stabilite. Ciascuno studente riceve entro il mese di giugno le indicazioni per lo studio estivo inerenti le parti di programmazione curricolare ove sono presenti le lacune negli apprendimenti individuate e quindi da studiare con particolare cura.

La partecipazione degli studenti ai corsi di recupero per loro deliberati è obbligatoria e, qualora i genitori o chi esercita la potestà genitoriale nel caso di studenti minorenni, o gli studenti stessi se maggiorenni, non intendano partecipare a tali attività, sono tenuti a darne comunicazione alla scuola.

I corsi di recupero si concludono con una prova di verifica riferita agli obiettivi formativi individuati e l'intero percorso di apprendimento e di frequenza del corso da parte dello studente è oggetto di valutazione che è svolta secondo i seguenti criteri:

1. apprendimenti disciplinari e competenze dimostrate nella prova finale scritta;
2. impegno, partecipazione, assiduità dimostrate nel corso di recupero;
3. svolgimento dei compiti assegnati.

La valutazione degli apprendimenti del corso di recupero avviene secondo la seguente griglia di valutazione:

Griglia di valutazione del corso di recupero per la carenza formativa

Giudizio	Apprendimenti	Impegno, partecipazione, assiduità	Svolgimento dei compiti assegnati.
Recuperata	Svolgimento positivo o almeno accettabile della prova finale. Obiettivi dell'azione di recupero complessivamente raggiunti pur con qualche incertezza	Impegno costante e abbastanza regolare. Partecipazione non sempre attiva ma adeguata alle lezioni. Frequenza regolare	Svolgimento abbastanza regolare e quasi completo dei compiti assegnati per lo studio estivo
Non recuperata	Svolgimento non sufficiente della prova finale. Obiettivi dell'azione di recupero non raggiunti pur con lacune non troppo ampie negli apprendimenti	Impegno saltuario. Partecipazione inadeguata alle lezioni. Frequenza non regolare	Svolgimento irregolare, parziale o superficiale dei compiti assegnati per lo studio estivo

Come risulta evidente dalla griglia, la partecipazione al corso di recupero e le prove di verifica per l'accertamento del recupero delle carenze vengono valutate mediante l'attribuzione dei giudizi "recuperata" e "non recuperata", senza l'attribuzione di un voto.

In caso di esito negativo, l'Istituto offre, su richiesta scritta dello studente, un'unica altra sessione per lo svolgimento di una prova di verifica che si svolgerà entro metà Novembre, di norma prima del "pagellino" di novembre.

Gli studenti che non partecipano al corso o sono assenti per motivate ragioni alla prova di verifica, possono comunque svolgere la verifica, avendo sempre ciascuno la possibilità delle due prove di verifica, di cui la seconda su richiesta dello studente.

L'esito delle verifiche viene riportato nello spazio ad hoc previsto della pagella, affinché il Consiglio di classe possa tenerne conto per decidere l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

15 Certificazione delle competenze

Entro il termine della classe seconda, il Consiglio di classe certifica le competenze dello studente in riferimento a quanto stabilito dai Piani di studio provinciali. La certificazione ha carattere di bilancio utile a orientare lo studente alla prosecuzione degli studi o all'inserimento lavorativo, tenendo conto del percorso didattico ed educativo svolto, dei traguardi raggiunti nell'apprendimento e dei livelli di competenza conseguiti. Si sottolinea il carattere puramente indicativo e consultivo della certificazione in oggetto, lasciando ovviamente alla libera e prioritaria scelta dello studente e della propria famiglia la determinazione delle personali future scelte.

16 Il credito scolastico

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, da ultimo il DM 62/2017 che abroga il DM 323/1998 (fatto salvo l'art. 9, comma 8), il Consiglio di classe, ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico, calcola la media dei voti utilizzando anche la valutazione relativa alla capacità relazionale e le valutazioni fornite nel contesto delle esperienze di Alternanza scuola-lavoro, come da specifico protocollo dell'Istituto, che qui si può consultare al link:

<https://www.martinomartini.eu/index.php/alternanza-scuola-lavoro/documenti-e-modulistica>.

Nell'ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabella per l'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe tiene conto del voto relativo alla valutazione della religione cattolica, dell'attività didattica alternativa e di ogni altro elemento utile e valutabile.

Al termine del terzo e del quarto anno, allo studente ammesso alla classe successiva con carenze, si attribuisce il credito scolastico nel punteggio minimo all'interno della banda di oscillazione determinata dal merito. E' facoltà del Consiglio di classe integrare il credito scolastico all'interno della banda di oscillazione se lo studente, al termine dei corsi di recupero, ottiene una valutazione positiva.

17 Criteri di applicazione degli elementi valutabili per il credito scolastico

- Se si conseguono uno o più carenze, il consiglio di classe assegna di default – alla fine della terza e della quarta – il punteggio più basso della banda di oscillazione in base alla media finale dei voti, come da tabella sotto riportata. Ad esempio: con media 7,7 e debito alla fine della terza il cdc assegna d'ufficio 9 punti;

- in assenza di debiti e con media da $x.5$ in poi si attribuisce il punteggio più alto della banda. Ad esempio con 7,5 e in assenza di debiti alla fine della terza il cdc assegna 10 punti;

- il consiglio di classe tiene conto del voto relativo alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività didattica alternativa, unitamente agli altri elementi valutabili;

- per gli studenti la cui media sia $9 < M \leq 10$ assegnazione del punteggio massimo;

- con medie più basse e in assenza di carenze, per attribuire il punto più alto della fascia in base alla media dei voti, il consiglio può prendere in considerazione:

1. impegno;
2. assiduità (assenze, ritardi, uscite in anticipo);
3. partecipazione;
4. attività extracurricolari organizzate dalla scuola:
 - a. tirocini oltre l'obbligo normativo in coerenza con l'indirizzo di studio;
 - b. attività di studio e/o integrative organizzate dall'Istituto come potenziamento o arricchimento del curriculum, con un numero minimo di 10 ore;
 - c. partecipazione alle attività di orientamento in ingresso per un tempo congruo;
 - d. al termine del terzo anno concorrono all'attribuzione del credito anche le certificazioni linguistiche e/o informatiche svolte dallo studente nel primo biennio;
5. le attività organizzate da altri enti potranno essere prese in considerazione dal consiglio di classe solo se in coerenza con il percorso di studi e con ricadute positive sugli apprendimenti (ad esempio certificazioni linguistiche e/o informatiche, percorsi di volontariato attinenti con l'indirizzo di studio, ecc.). La documentazione dovrà essere presentata al coordinatore di classe entro il 15 maggio.

Di seguito, si riportano le tabelle per l'attribuzione del credito scolastico come indicato nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

TABELLE PER L'ATTRIBUZIONE E CONVERSIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2)

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Credito scolastico		
	3° anno	4° anno	5° anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Per il Liceo in quattro anni l'attribuzione del credito inizia a partire dalla classe seconda.

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

Credito conseguito per il 3° anno	Nuovo credito attribuito per il 3° anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe anche sulla base di quanto stabilito dal *Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*:

Art. 10

Il credito scolastico nel secondo ciclo

1. Ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla capacità relazionale. Ai sensi della normativa statale vigente, nell'ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabella per l'attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe tiene conto del voto relativo alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività didattica alternativa, unitamente agli altri elementi utili e valutabili.
2. Al termine del terzo e del quarto anno, allo studente ammesso alla classe successiva con carenze il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico nel punteggio minimo all'interno della banda di oscillazione allo stesso assegnata; se lo studente al termine dei corsi di recupero organizzati all'inizio dell'anno scolastico successivo consegue voti positivi in tutte le verifiche svolte, il consiglio di classe può motivatamente integrare il credito scolastico all'interno della banda di oscillazione.
3. Al termine del quinto anno, allo studente ammesso all'esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente e che abbia riportato anche una valutazione di almeno sei decimi nella capacità relazionale, il consiglio di classe attribuisce comunque il credito scolastico nel punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei.

Si chiarisce che tale comma 3) si riferisce esclusivamente al caso di studenti del quinto anno con una o più insufficienze e una media di voti di poco inferiore ai sei decimi.

Si precisa, inoltre, che in tutti gli altri casi in cui lo studente riporti una media voti pari o superiore ai sei decimi gli va attribuito un credito corrispondente alla banda di oscillazione in cui si colloca la sua media voti, anche in presenza di eventuali valutazioni non sufficienti in singole discipline e/o nella capacità relazionale (Circolare 22/05/2014).

18 La valutazione nei corsi per adulti

La valutazione degli apprendimenti degli studenti iscritti ai corsi per adulti tiene conto, per quanto compatibili, dei criteri generali per i corsi ordinari, come definiti dal Collegio dei docenti, oltre che della normativa vigente in PAT.

19 Passaggi tra percorsi del secondo ciclo

L'articolo 59 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 prevede per gli studenti la possibilità di passaggi tra percorsi del secondo ciclo o tra indirizzi dello stesso percorso. In questi casi le istituzioni scolastiche attivano misure di accompagnamento per la realizzazione del successo formativo dello studente. Il primo biennio del secondo ciclo si caratterizza, infatti, per la sua funzione formativa e orientativa, anche attraverso attività di riorientamento in corso d'anno. Le modalità previste per i passaggi sono schematizzate nella tabella seguente.

Classe	Scadenza per la richiesta	Riconoscimento	Misure di accompagnamento	Esami integrativi
Prima e seconda	31 dicembre	Discipline frequentate e valutate positivamente	Discipline non presenti nel corso di provenienza	
	30 giugno	Le carenze devono essere recuperate solo se le discipline sono presenti nel corso di destinazione		
Fine seconda	30 giugno	Discipline frequentate e valutate positivamente		Discipline non presenti nel corso di provenienza
		Le carenze devono essere recuperate solo se le discipline sono presenti nel corso di destinazione		
Fine terza e quarta	30 giugno	Discipline frequentate e valutate positivamente		Discipline non presenti nel corso di provenienza. Discipline frequentate e valutate positivamente – se si ritiene opportuno in relazione a specificità dei piani di studio
		Le carenze devono essere recuperate solo se le discipline sono presenti nel corso di destinazione		Discipline non presenti nel corso di provenienza

I termini previsti a conclusione delle classi seconda, terza e quarta possono essere derogati dal Dirigente scolastico in casi eccezionali.

In linea generale non si accettano trasferimenti e passaggi di studenti nel quinto anno, salvo deroga per motivazioni congrue e documentate adottate dalla famiglia al Dirigente scolastico.

Tutti i trasferimenti sono comunque possibili previa valutazione della disponibilità del posto.

I passaggi sono preceduti da un'accurata informazione alla famiglia e allo studente da parte di entrambe le istituzioni scolastiche coinvolte. Le istituzioni svolgono un colloquio motivazionale per rendere consapevole lo studente delle caratteristiche, delle opportunità delle attitudini e dell'impegno richiesto dai percorsi in questione.

Norme specifiche per i corsi a numero chiuso che prevedono test d'ingresso: Liceo scientifico sportivo (LIS) e Tecnico economico sportivo (ITES)

- Ammissione **classe prima LIS/ITES**

Gli studenti vengono ammessi solo tramite il test di Gennaio; eventualmente per nuove ammissioni si scorre la graduatoria degli idonei.

- Ammissione **classe seconda LIS**

Se provenienti da liceo scientifico (anche ad indirizzo sportivo statale), si ammettono gli studenti con valutazioni maggiori o uguali a 6 in Matematica e Fisica. Se provenienti da fuori provincia con promozione

sospesa per la presenza di insufficienze, si attende l'esito dello scrutinio finale. Se provenienti da altro indirizzo, si effettuerà un test d'ingresso di Matematica e Fisica a fine agosto/inizio settembre.

- Ammissione **classe seconda ITES**

Se provenienti da altro ITE, si ammettono gli studenti con valutazioni maggiori o uguali a 6 in Matematica ed Economia Aziendale. Se provenienti da fuori provincia con promozione sospesa per la presenza di insufficienze, si attende l'esito dello scrutinio finale. Se provenienti da altro indirizzo: test d'ingresso di Matematica e Economia Aziendale a fine agosto/inizio settembre.

- Ammissione **classi terze e quarte del liceo scientifico sportivo**

Si richiamano anzitutto le disposizioni generali sopra richiamate.

Se provenienti da un liceo scientifico, gli studenti devono avere conseguito valutazioni maggiori o uguali a sei in Matematica e Fisica e svolgono esami integrativi delle discipline non svolte nei piani di studio della scuola di provenienza. Se provenienti da altro indirizzo, gli studenti devono possedere valutazioni maggiori o uguali a sei in Matematica e Fisica e svolgere esami integrativi delle discipline non affrontate nei piani di studio della scuola di provenienza e dei moduli dei programmi di matematica e fisica non svolti.

- Ammissione **classi terze e quarte del tecnico economico sportivo**

Si richiamano anzitutto le disposizioni generali sopra richiamate.

Se provenienti da un tecnico economico, gli studenti devono avere conseguito valutazioni maggiori o uguali a sei in Economia Aziendale, Diritto ed Economia Politica e svolgono esami integrativi delle discipline non svolte nei piani di studio della scuola di provenienza. Se provenienti da altro indirizzo, gli studenti devono svolgere esami integrativi di tutte le discipline non affrontate nei piani di studio della scuola di provenienza.

20 Valutazione delle esperienze di Alternanza scuola-lavoro

Per il modello di valutazione delle esperienze di Alternanza scuola-lavoro, la scuola ha adottato le deliberazioni e le prassi esplicitate nella [cartella Drive qui linkata](#) e pubblicata sul sito www.martinomartini.eu.

21 Valutazione degli studenti non madrelingua italiani

Gli studenti stranieri sono quelli identificati dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia del 27 marzo 2008, n°8 - 115/Leg, cioè:

- A. gli studenti frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, non in possesso della cittadinanza italiana, che richiedono supporto linguistico, e siano:
 - 1. presenti sul territorio italiano da meno di un anno, che necessitano di interventi atti a promuovere l'acquisizione della L2 per comunicare;
 - 2. presenti sul territorio italiano da più di un anno, che necessitano di interventi atti a implementare il livello di padronanza della L2 per comunicare e di interventi atti a supportare la graduale acquisizione della stessa L2 per studiare e apprendere le discipline nonché i linguaggi specifici e settoriali;
- B. gli studenti che necessitano di supporto socio-culturale frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione e si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - 1. presenti sul territorio italiano con la famiglia immigrata o ricongiunti alla stessa;

2. nati in Italia da famiglie immigrate;
3. figli di coppia mista;
4. arrivati in Italia per adozione internazionale;

C. le famiglie degli studenti indicati dalle lettere A) e B), al fine di valorizzare la partecipazione dei familiari al percorso educativo e formativo dello studente.

La valutazione degli studenti stranieri si rifà all'art. 8 del *Regolamento provinciale sulla valutazione*; modalità e strumenti sono evidenziati nel **Protocollo di accoglienza degli studenti stranieri di Istituto**: https://drive.google.com/open?id=17IkQbKpLRvJX-fnC9_ZtpOpSijWhN4.

22 Valutazione degli studenti con bisogni speciali

Gli studenti con bisogni educativi speciali sono quelli identificati dall'art. 2 comma 1 lettera h), della Legge provinciale sulla scuola, L.P. n. 5 del 2006, cioè studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, studenti con disturbi specifici evolutivi dell'apprendimento e studenti in situazione anche temporanea di svantaggio determinata da particolari condizioni sociali o ambientali. Il complesso degli interventi didattici e educativi attuati dall'istituzione scolastica è quello riferibile alla normativa vigente e in riferimento alla valutazione nell'art. 12 del *Regolamento provinciale sulla valutazione*.

Vengono di seguito brevemente richiamate le modalità di verifica e valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali. Il generale protocollo valutativo e didattico-educativo di Istituto rispetto a questi studenti è esplicitato nel [protocollo BES d'Istituto](#); diversi riferimenti normativi e pedagogici sono contenuti anche in [uno specifico sito](#) costruito nel corso del 2019-2020.

Studenti con certificazione ai sensi della legge 104/1992

In accordo con la Legge n. 104/1992, per gli alunni con disabilità certificata è elaborato e approvato un Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Vi sono due tipologie di Piano Educativo Individualizzato:

- *semplificato*, che consente allo studente di raggiungere obiettivi di apprendimento identici o equivalenti a quelli della classe, comunque idonei a sostenere l'Esame di Stato e a conseguire, in caso di esito positivo, il relativo diploma. Al suo interno i docenti delle singole discipline indicano quali sono gli obiettivi "minimi" che garantiscono il possesso dei contenuti essenziali, tenuto conto delle propedeuticità e del curriculum complessivo dell'indirizzo e dello studente. Le prove di verifica, coerenti col PEI, sono identiche o equivalenti in termini di contenuti a quelle della classe, potendo prevedere strumenti per la compensazione, misure dispensative. La valutazione scolastica dello studente è riferita agli obiettivi contenuti nel PEI;
- *differenziato*, che conduce ad un attestato di credito formativo al termine del percorso quinquennale. In esso i docenti indicano i contenuti ritenuti adeguati alle capacità dello studente e il consiglio di classe decide sulla eventuale sostituzione delle discipline. Le prove di verifica sono coerenti con gli obiettivi e le modalità stabilite.

In entrambi i casi la valutazione è coerente col PEI e tiene conto dello sviluppo delle potenzialità dello studente nell'apprendimento sia delle competenze disciplinari che di quelle trasversali, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il peso dei risultati di apprendimento relativi alle competenze disciplinari risulta maggiore nel caso del PEI semplificato rispetto a quello differenziato, soprattutto per le discipline oggetto di prova scritta all'Esame di Stato, mentre assumono in entrambi i casi un peso importante gli elementi relativi al processo di apprendimento e al progresso rispetto alla situazione iniziale.

Studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento

In accordo col *Regolamento provinciale per l'inclusione*, per gli studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento accertato da un neuropsichiatra, il consiglio di classe elabora e approva, in modo condiviso con la famiglia dello studente, un Progetto Educativo Personalizzato (PEP), cioè un percorso educativo e didattico basato sulle caratteristiche evolutive e apprenditive dello studente e finalizzato ad adattare, anche temporaneamente, il curriculum alle esigenze formative dello studente stesso.

Nel PEP sono indicati sinteticamente gli obiettivi di apprendimento dello studente in relazione ai criteri di valutazione, le forme e le modalità di verifica adottate, comprese le misure dispensative e gli strumenti compensativi.

In accordo col DM 5669 del 2011, art. 6 comma 2, i consigli di classe “adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.”

La valutazione degli apprendimenti è svolta dai docenti e dai consigli di classe in coerenza col PEP deliberato e con gli interventi pedagogico-didattici e organizzativi ivi stabiliti.

Gli obiettivi di apprendimento attesi possono essere quelli minimi riferiti ai contenuti essenziali, i medesimi della classe oppure differenziati. L'eventuale differenziazione degli obiettivi prevista, e la conseguente valutazione, salvo i casi di esonero dall'insegnamento della seconda lingua scritta, non deve essere tale da causare una carenza nella preparazione complessiva dello studente, anche in riferimento al percorso pluriennale di studio, soprattutto in relazione alle discipline caratterizzanti l'indirizzo o oggetto di prova scritta all'esame e alle loro propedeuticità.

L'eventuale dispensa dallo svolgimento delle prestazioni e delle prove scritte nelle lingue straniere può essere deliberata nel caso in cui ricorrano tutte condizioni elencate al DM 5669 del 2011 all'art.6 comma 5:

- “certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante”.

In tali casi lo studente svolge prove di verifica orali equipollenti a quelle scritte, comunque riferite agli obiettivi di apprendimento del PEP. Analogamente in sede di Esame di Stato, lo studente viene valutato con prove orali equipollenti a quelle scritte.

In merito all'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere si richiama il comma 6 dell'art. 6 del DM 5669 del 2011: “Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.”

Studenti in situazione di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali

In accordo col *Regolamento provinciale per l'inclusione*, per gli studenti che si trovino in situazione anche temporanea di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali, il consiglio di classe elabora e approva, in modo condiviso con la famiglia dello studente un Progetto Educativo Personalizzato (PEP), cioè un percorso educativo e didattico basato sulle caratteristiche evolutive e apprenditive dello studente e finalizzato ad adattare, anche temporaneamente, il curriculum alle esigenze formative dello studente stesso. Nel PEP sono indicati sinteticamente gli obiettivi di apprendimento dello studente in relazione ai criteri di valutazione, le forme e le modalità di verifica adottate, comprese le misure dispensative e gli strumenti compensativi. Gli obiettivi di apprendimento attesi possono essere quelli minimi riferiti ai contenuti essenziali, i medesimi della classe oppure differenziati. Non può essere richiesto né l'esonero dalle prove scritte di lingua straniera in sede d'esame né l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere. Le forme di verifica e valutazione nel PEP ricalcano nelle finalità e modalità quelle previste per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento. La valutazione degli apprendimenti è svolta dai docenti e dai consigli di classe in coerenza col PEP deliberato e con gli interventi pedagogico-didattici e organizzativi ivi stabiliti. L'eventuale differenziazione degli obiettivi prevista, e la conseguente valutazione, non deve essere tale da causare una carenza nella preparazione complessiva dello studente, anche in riferimento al percorso pluriennale di studio, soprattutto in relazione alle discipline caratterizzanti l'indirizzo o oggetto di prova scritta all'Esame di Stato.

23 APPENDICE VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

Per far fronte all'emergenza COVID-19, e conseguente chiusura della scuola e adozione della Didattica a Distanza (DaD), i Dipartimenti disciplinari a Marzo 2020 hanno definito tipi di verifiche e criteri di valutazione da adottare in questo specifico frangente e specificamente per il periodo Marzo-Giugno 2020.

Il tutto è esplicitato nel dettaglio nell'allegato [prospetto analitico](#).

Per la **certificazione delle competenze al termine dell'obbligo scolastico (16 anni ovvero classe seconda)**, per l'a.s. 2019/2020 sono stati definiti i criteri seguiti dai consigli di classe, insieme ad altri elementi rilevati dai docenti, per certificare il livello di competenza *non raggiunto, base, intermedio* o *avanzato* relativo ai quattro assi culturali, come di seguito riportato:

1. [criteri relativi all'asse dei linguaggi](#)
2. [criteri relativi all'asse matematico](#)
3. [criteri relativi all'asse scientifico tecnologico](#)
4. [criteri relativi all'asse storico sociale](#)

Da ultimo vengono recepite le disposizioni e indicazioni diramate con **OM 16 maggio 2020**, *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*. La stessa Provincia di Trento ha recepito in toto le disposizioni ministeriali con Delibera 691 del 22 Maggio 2020.

Ai sensi dell'Om citata e della Delibera PAT, i docenti del Martini invieranno a ogni studente ammesso con insufficienze nella valutazione finale il Piano di Apprendimento Individualizzato (**PAI**) e i consigli di classe redigeranno il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (**PIA**) contenente gli eventuali contenuti non sviluppati nel presente a.s., da recuperare nell'a.s. 2020-2021 secondo modalità che saranno definite nel generale contesto della ripresa delle attività didattiche nel 2020-2021.